

N.° 1034.



VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione abbiamo determinato e determiniamo quanto in appresso.

Art. 1.

È approvato il Regolamento provvisorio unito al presente, e d'ordine Nostro firmato dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, contenente le norme d'esecuzione della Legge 11 maggio corrente, colla quale sono state sancite alcune nuove disposizioni per le Università di Cagliari e di Sassari.

Art. 2.

Sono abrogati gli ordinamenti delle dette Università nella parte contraria al qui unito Regolamento.

Il Ministro Segretario di Stato predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto da registrarsi al Controllo Generale, e da inserirsi negli Atti del Governo.

Dato in Torino addì 14 maggio 1850.

VITTORIO EMANUELE

MAMELI Ministro

REGOLAMENTO PROVVISORIO

*per l'esecuzione della Legge 11 maggio 1850
contenente alcune nuove disposizioni per le Università
di CAGLIARI e di SASSARI.*

Norme speciali per la facoltà legale.

Art. 1.

Gli studenti della facoltà legale dovranno pel conseguimento dei gradi

accademici percorrere nell'Università un corso quinquennale di studi.

Art. 2.

Le materie da insegnarsi sono indicate nella Tabella n.° 2 della Legge 11 maggio corrente alla quale si riferisce l'art. 5 della Legge stessa.

Art. 3.

L'insegnamento del Diritto romano, non comprese le Istituzioni, e del Codice civile, si compirà nel periodo di quattro anni: l'insegnamento del Diritto canonico, non comprese pure le Istituzioni si compirà in tre anni.

L'insegnamento di ciascuna delle altre materie si compirà in un anno.

Art. 4.

Le materie indicate nei due precedenti articoli saranno ripartite e insegnate nel corso quinquennale secondo il modo descritto nella Tavola annessa al presente Regolamento.

Art. 5.

I trattati e le lezioni, sul Diritto romano e canonico, comprese le Istituzioni, saranno in lingua, latina. I trattati e le lezioni su tutte le altre materie dell'insegnamento legale saranno in lingua italiana.

Art. 6.

Incominciando dal mese di ottobre nella Università di Cagliari, e da quello di dicembre nell'Università di Sassari, vi saranno ogni mese ed in ciascuna scuola due esercitazioni scolastiche, che verranno regolate per turno, come sarà determinato dal Consiglio universitario.

Art. 7.

L'esercitazione si farà nel giorno stabilito, e nell'ora destinata alla lezione, di ciascun Professore, e terrà luogo di essa.

La forma si prescriverà in apposito Regolamento.

Queste esercitazioni terranno luogo di quelle prescritte dagli articoli 80 e 94 degli ordinamenti annessi alle Regie Patenti del 27 settembre 1842.

Art. 8.

In ciascun anno dal primo al quarto del corso universitario, ogni studente dee sottoporsi ad un esame; e nel quinto anno a due per la laurea.

Art. 9.

I Professori, 15 giorni prima dell'apertura degli esami, trasmetteranno al Preside della facoltà l'elenco degli studenti, che nella loro scuola, e in ciascun anno di corso, siasi più distinti per ingegno, assiduità nello studio, e progresso nel medesimo.

Art. 10.

Il Preside nell'assegnare all'esame, fra gli studenti dello stesso anno di corso, darà la precedenza a quelli compresi negli elenchi accennati, nell'articolo precedente in ragione del numero degli elenchi, nei quali riscontransi registrati, e dell'ordine, in cui ivi essi figurano, e dovrà avere eziandio riguardo all'esito più o meno favorevole dell'ultimo esame, ed ove d'uopo, anche degli esami precedenti.

Art. 11.

Il Preside nell'ammettere agli esami darà sempre la preferenza agli studenti d'un anno superiore di corso, in concorrenza, di quelli di un anno inferiore, eccetto che il regolare andamento degli esami richiegga diversamente.

Il medesimo Preside avrà cura, per quanto sarà possibile, che nell'assegnare gli studenti all'esame, non siano ammessi nello stesso giorno se non quelli di uno stesso anno di corso.

Art. 12.

Gli studenti che non si presenteranno all'esame nel termine rispettivamente stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore incorreranno nella perdita dell'anno scolastico.

Ove però giustifichino di esserne stati impediti da qualche grave e legittima causa, il Consiglio universitario potrà ammetterli all'esame nel primo mese del successivo anno scolastico.

Dopo il quale primo mese niuno più verrà ammesso all'esame, qualunque sia stato il motivo pel quale non siasi presentato prima.

Art. 13.

Gli esami del 1.°, 2.°, 3.° e 4.° anno, come pure il primo esame di laurea, consistono nel rispondere oralmente ai quesiti proposti dagli esaminatori, secondo il modo infradescritto.

Il secondo esame di laurea consiste nel sostenere una disputa pubblica avanti al Collegio dei Dottori della facoltà.

Art. 14.

Per gli esami privati i Professori dovranno ridurre le diverse parti di ciascun trattato in altrettanti temi, ciascuno dei quali portante in fronte la sua epigrafe sarà diviso in quel numero di quesiti, che colle relative risposte si crederà bastante ad occupare quindici minuti incirca dell'esame verbale.

I temi dei singoli trattati saranno distinti con una serie progressiva di numeri.

Art. 15.

Ciascun Professore, un mese prima dell'apertura degli esami, consegnerà al Preside la serie dei temi menzionati nell'articolo precedente. Il Preside li trasmetterà colle sue osservazioni al Consiglio universitario per averne l'approvazione.

Coi numeri dei temi di ciascun trattato si formeranno altrettante schede da riporsi in distinte urne, per uso degli esami.

Art. 16.

Gli esami, di cui negli articoli precedenti, durano un'ora, e non verrà ammesso che un solo candidato per volta, il quale sarà interrogato da ciascun esaminatore in presenza degli altri.

Art. 17.

Al momento d'incominciare ciascun esame il candidato alla presenza degli esaminatori estrae da ciascuna urna due schede, che rimette a chi presiede all'esame; e riscontrati i corrispondenti temi, si procede dagli esaminatori, per ordine di anzianità, a proporre al candidato i relativi quesiti, di cui all'art. 14.

Ogni esaminatore potrà passare dai quesiti di un tema a quelli dell'altro: dovrà anzi farlo ove il candidato si mostri imbarazzato a rispondere sui primi.

Art. 18.

Fatta l'estrazione dei quesiti, non sarà più lecito ai candidati di ritirarsi dall'esame per qualsiasi pretesto, sotto pena che debbansi ritenere per rimandati.

Qualora però il candidato faccia constare immediatamente della sussistenza della legittima causa, per cui siasi ritirato dall'esame, al Consiglio universitario, potrà dal medesimo, sentiti il Preside e gli esaminatori, essere restituito in tempo a prendere l'esame.

Art. 19.

Terminato l'esame, il candidato si ritira, e procedesi allo squittinio, che è segreto.

Ciascun esaminatore nel dare il voto dee tener conto di tutto il complesso

dell'esame.

Art. 20.

Lo studente per essere approvato dee ottenere i due terzi dei voti favorevoli.

Se ottiene tutti i voti favorevoli, si procederà ad un secondo squittinio per la lode.

Lo studente s'intenderà approvato con lode, se in questo secondo, squittinio riporterà i due terzi dei voti.

Sono quindi tre i gradi di approvazione:

APPROVAZIONE SEMPLICE - A PIENI VOTI - CON LODE.

Riguardo al modo di votazione, si osserveranno le norme attualmente in vigore.

Art. 21.

Lo studente reietto, dee ripeter l'anno del corso quando però avrà ottenuto almeno la metà dei voti favorevoli il Consiglio universitario potrà ammetterlo a ripetere l'esame nel primo mese del susseguente anno scolastico.

Art. 22.

Le tesi da difendersi dal candidato nella disputa pubblica per la laurea non saranno mai in numero minore di sedici, delle quali quattro dovranno sempre essere di Diritto canonico, quattro di Diritto romano, e quattro di Codice civile; le altre quattro tesi si estrarranno alternativamente dalle altre materie, insegnate nei quattro ultimi anni del corso.

Immediatamente dopo il primo esame di laurea, il candidato, che vi fu approvato, avanti il Preside, coll'intervento del Segretario, farà l'estrazione di quelli fra i trattati dell'intero corso di Diritto canonico e romano, e di Codice civile, dai quali dovranno esser tratte le tesi. Il Preside ed il Segretario tengono entrambi nota dei trattati, da cui debbono venir estratte le tesi per ciascuno studente.

Art. 25.

Dovranno quindi i Professori entro il termine di tre giorni dopo l'estrazione somministrare a ciascuno studente le tesi sulle dottrine del loro rispettivo trattato, procurando che ciascuna delle tesi sia succinta, ed in forma di vera proposizione disputabile.

Art. 24.

In caso d'impedimento, o d'assenza del Professore, dai cui trattati si debbono estrarre le tesi, il candidato ne dovrà rendere avvertito il Preside della facoltà; questi ne riferirà al Presidente del Consiglio universitario, il quale designerà quel Professore, cui dovrà commettersi tale incarico.

Art. 25.

In tutto il corso della funzione dell'esame pubblico si manterrà l'uso della lingua latina, ad eccezione delle discussioni sulle tesi proposte in lingua italiana, che si faranno pure in questa stessa lingua.

Riguardo alla votazione nelle dispute pubbliche di laurea, ed alle sue conseguenze, si osserveranno le norme attualmente in vigore.

*Disposizione in comune alle Facoltà di Teologia,
Medicina e Chirurgia.*

Art. 26.

Alla fine di ciascun anno di corso ogni studente dee sottoporsi ad un esame; e nell'ultimo a due per la laurea.

Nulla è per ora innovato riguardo ai corsi ed agli esami, nelle mentovate tre facoltà di Teologia, Medicina e Chirurgia.

Nulla parimente è innovato riguardo agli studenti di Teologia, che non aspirano ai gradi accademici: i quali però saranno tenuti a corrispondere il diritto di iscrizione fissata dalla mentovata Legge 11 maggio 1850.

TAVOLA della distribuzione delle materie e delle lezioni

ANNO di corso	MATERIE destinate all'insegnamento in ciascun anno	DISTRIBUZIONE d'ogni materia in corsi ed in lezioni	Osserva zioni
1.° anno	Instituzioni di Diritto romano e canonico Storia del Diritto e prolegomeni sulle leggi ed il diritto delle persone	Due corsi, ciascuno di cinque lezioni per settimana.	
2.° anno	Diritto romano Codice civile Diritto canonico Diritto commerciale	Due corsi, ciascuno di cinque lezioni per settimana. Due corsi, ciascuno di quattro lezioni per settimana, compreso anche il giovedì.	
3° anno	Diritto romano Codice civile Diritto canonico Principii di economia politica	Due corsi, ciascuno di cinque lezioni per settimana. Due corsi, ciascuno di quattro lezioni per settimana, compreso anche il giovedì.	
4° anno	Diritto romano Codice civile Diritto canonico Diritto penale	Due corsi, ciascuno di cinque lezioni per settimana. Due corsi, ciascuno di quattro lezioni per settimana, compreso anche il giovedì.	
5.° anno	Diritto romano Codice civile Procedura Principii di Diritto pubblico, costituzionale, amministrativo ed internazionale	Due corsi, ciascuno di cinque lezioni per settimana. Due corsi, ciascuno di quattro lezioni per settimana, compreso anche il giovedì.	

NORME

per le esercitazioni scolastiche del corso legale.

Art. 1.

Uno dei Membri del Consiglio universitario ed il Preside della facoltà interverranno alle prescritte esercitazioni almeno una volta al mese, onde accertarsi del profitto dei giovani negli studi, e del loro contegno nelle scuole.

Art. 2.

Per gli studenti del primo anno l'esercitazione consisterà nel fare ripetere ad essi le materie precedentemente spiegate, nell'esplorare con opportune interrogazioni se le abbiano intese, procurando di risvegliare e dirigere l'attenzione dei giovani, e di coadiuvare il perfezionamento delle loro facoltà intellettuali.

Art. 3.

Nelle esercitazioni per gli studenti degli anni successivi si faranno e si alterneranno, secondo che si crederà dai Professori, i seguenti esperimenti, oltre a quelli indicati nell'articolo precedente.

1.° Si leggeranno le dissertazioni, che gli studenti, per incarico avutone dal Professore, o spontaneamente assuntosi, previo l'assenso del medesimo, avranno composto sopra qualche punto importante della materia.

Ciascuna dissertazione avrà come corollarii tre o quattro tesi, sulle quali gli altri studenti potranno fare delle obbiezioni, chiestane prima la facoltà al Professore.

A tale effetto queste tesi dovranno essere annunziate nella scuola qualche giorno prima che vi abbia luogo la disputa.

2.° Il Professore proporrà alcune questioni, in cui si possan sostenere con ragioni di non lieve peso opposte o diverse opinioni: darà l'incarico di difenderle a qualche studente, e ne deputerà altri a combatterle, e a decidere quale sia l'opinione da accogliersi, esponendo i motivi della loro decisione.

Art. 4.

Sarà ufficio speciale del Professore di Diritto romano l'esercitare i giovani nell'Esegesi sopra qualche testo delle Pandette opportunamente scelto, facendo loro osservare i pregi dei Giureconsulti romani nella risoluzione delle questioni pratiche.

Art. 5.

I Professori di Diritto canonico, di Codice civile, di Diritto commerciale e di Procedura civile e penale proporranno di quando in quando, specialmente per gli studenti del quarto e del quinto anno, qualche caso, più o meno complicato, la risoluzione del quale possa essere fatta colle dottrine già insegnate, e sarà letta e discussa nel tempo assegnato alle esercitazioni.

Art. 6.

Nelle esercitazioni della scuola di Procedura civile e penale si farà inoltre qualche applicazione, pratica delle regole che saranno state insegnate. Nella Procedura penale si potrà anche indicare la maniera, con cui dovrà regolarsi il Giudice nell'accertare l'esistenza di alcuni delitti più comuni.

Art. 7.

I Professori procureranno che nelle suddette esercitazioni, o per via d'interrogazioni, o mediante partecipazione alla disputa o dissertazioni scritte, il maggior numero o possibile di studenti dia saggio di diligenza e di attitudine.

NORME

per la distribuzione dell'insegnamento delle materie del corso legale.

Art. 1.

Il Professore delle istituzioni di Diritto romano e canonico, fintantochè esso non abbia compilato i proprii trattati, adotterà quelli stampati, che di presente si usano nell'Università di Torino.

Quanto agli elementi di Diritto romano il Professore nelle lezioni orali non ometterà di notare ai luoghi opportuni i mutamenti che a quello si fecero dal patrio Codice civile, e che sono accennati in forma di semplice citazione nel trattato per l'Università di Torino.

Art. 2.

Il Professore della storia del Diritto, premessa una introduzione allo studio del Diritto civile, ne esporrà la storia per sommi capi; e quindi, spiegherà, i prolegomeni sulle leggi, ed il diritto delle persone, valendosi provvisoriamente, e finchè non abbia composto il suo trattato, di quello che è stampato per l'Università di Torino.

Nella introduzione generale alla scienza del Diritto il Professore darà una brevissima chiara nozione della scienza presa in tutta la sua ampiezza, e delle parti onde essa componesi, facendo conoscere la connessione logica di queste parti fra loro e col tutto, per modo che vengano in iscorcio poste sott'occhio agli studenti tutte quelle materie, che dovranno essere successivamente svolte nel corso degli studi legali.

Art. 3.

Il Professore di Diritto romano, nei quattro anni, che dura il suo corso, darà i seguenti trattati, che comprendono tutto il Diritto privato contenuto nelle romane leggi. 1.° anno tratterà, *De personis et de iuribus familiae*:

2.° anno: *De iuribus in re*:

3.° anno: *De obligationibus*:

4.° anno: *De haereditatibus*.

Finchè non abbia compilato e sieno adottati i suoi trattati, farà uso di quelli della Università di Torino.

In ambe Università il Professore di Diritto romano spiegherà nel prossimo anno scolastico il trattato *De personis et iuribus familiae*.

Art. 4.

Il Professore di Diritto canonico esporrà nel periodo di tre anni le leggi ecclesiastiche secondo il loro ordine e la loro naturale connessione, dividendole in tre trattati, cioè

1.° *De potestate Ecclesiae, et de criminibus*;

2.° *De beneficiis Ecclesiasticis*;

3.° *De sponsalibus et matrimonio*, inserendovi, oltre il Diritto comune ecclesiastico, la storia dei punti più importanti della, disciplina ecclesiastica, i particolari usi e consuetudini del Regno, e tutte le altre disposizioni in vigore che alle materie di ciascun anno si riferiscono.

Nel primo venturo anno scolastico si insegnerà nella Università di Cagliari il trattato *De beneficiis ecclesiasticis*, ed in quella di Sassari il trattato *De potestate Ecclesiae, et de criminibus*.

Art. 5

Il Professore di Codice civile nel giro de' quattro anni, che dura il suo corso, darà i trattati seguenti:

1.° Dei beni e della proprietà, esponendo le diverse modificazioni di essa, e i modi, coi quali originariamente s'acquista, e delle servitù.

2.° Delle successioni sì testamentarie, come *ab intestato*, e dei legati.

3.° Delle donazioni tra vivi dei contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere; e poi specialmente di alcuni fra i principali contratti.

4.° Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione; dei mezzi legali onde assicurare l'adempimento delle obbligazioni; dei privilegi, delle ipoteche e della prescrizione.

Nel prossimo anno scolastico si spiegherà in amendue le Università il trattato dei

beni e delle proprietà.

Farà intanto uso dei trattati dell'Università di Torino, estraendo però dai trattati di ciascun anno le parti più essenziali, onde formarne un solo, e tale, che possano gli allievi studiarlo per intero nell'anno, avuto riguardo alle altre materie loro prescritte per l'anno medesimo.

Art. 6.

Il Professore di Diritto commerciale e di economia politica tratterà alternamente in un anno, delle leggi commerciali vigenti; e nell'altro anno, dell'economia politica, esponendone i principii.

Nel prossimo anno scolastico egli spiegherà il Diritto commerciale.

Art. 7.

Il Professore di Diritto penale e di procedura, in un anno, premesse le generali nozioni sugli oggetti del Diritto penale, sui mezzi d'impedire l'offesa sociale, e sull'origine e fondamento del Diritto di punire, esporrà essenzialmente il Diritto positivo contenuto nel Codice penale patrio; nell'altro anno poi tratterà della procedura criminale e civile vigente. In mancanza di trattati proprii approvati, il Professore farà uso di quelli che si spiegano nell'Università di Torino.

Art. 8

Il Professore di Diritto pubblico, costituzionale ed amministrativo nei primi cinque mesi del suo corso annuale esporrà i principii di Diritto pubblico e costituzionale; e nei successivi mesi insegnerà i principii del Diritto amministrativo.

Per testo delle sue lezioni si prevarrà per ora dei relativi trattati in uso nell'Università di Torino.

V. ° d'ordine di S.M.

MAMELI Ministro della pubblica istruzione.